

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ATTI

Art. 62 Indicazione delle generalità del domiciliatario

1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo [162](#) del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.